DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1970

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di riqualificazione e di nuova sistemazione effettuate dalla « Bundesanstalt für Arbeit », dalla « Bundesknappschaft » e dagli enti di assicurazione sociale dei lavoratori

(Fascicoli FSE nn. 6665a, 6714a, 6782a, 6810a, 6826, 6898a, 68100, 68105, 68108, 6926a, 6927, 6929, 6954, 6996, 6997, 6998, 69101, 69121, 7011, 7012, 7013, 7014, 7049)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/60/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 29 maggio, 10 giugno e 4 dicembre 1968, 28 maggio, 20 giugno, 9 e 15 dicembre 1969, dell'8 e 15 giugno 1970, presentate dalla Repubblica federale di Germania al fine di ottenere il contributo dal Fondo sociale europeo alle spese relative ad operazioni di riqualificazione (importo totale richiesto : DM 38.988.160,89) e di nuova sistemazione (importo totale richiesto : DM 385.772,90),

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4], e la decisione del 18 dicembre 1969, relativa all'aggiornamento di tale elenco [5],

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 novembre 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1, 3 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico della « Bundesanstalt für Arbeit », della « Bundesknappschaft », della « Bundesbahnversicherungsanstalt », della « Seekasse » e della « Landesversicherungsanstalten », nonchè operazioni di nuova sistemazione effettuate dalla « Bundesanstalt für Arbeit » ; che l'importo totale richiesto per tali operazioni si ripartisce come segue :

Ente	*Importo richiesto*	
	riqualificazione	nuova sistemazione
1. Bundesanstalt für Arbeit	8.460.816,24 DM	385.772,90 DM
2. Bundesknappschaft	3.125.582,49 DM	
3. Bundesbahnversicherungsanstalt	96.176,99 DM	
4. Seekasse	141.424,05 DM	
5. Landesversicherungsanstalten :		
LVA Baden	648.225,57 DM	
LVA Berlin	1.472.153,60 DM	
LVA Braunschweig	532.543,00 DM	

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
[4] GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
[5] GU n. L 6 del 9. 1. 1970, pag. 27.

LVA Hamburg	1.382.492,23 DM
LVA Hannover	2.779.457,75 DM
LVA Hessen	1.543.079,07 DM
LVA Niederbayern-Oberpfalz	315.760,64 DM
LVA Oberbayern	649.920,54 DM
LVA Ober- und Mittelfranken	847.184,66 DM
LVA Oldenburg-Bremen	908.783,97 DM
LVA Rheinland-Pfalz	1.453.806,15 DM
LVA Rheinprovinz	6.316.185,01 DM
LVA Saarland	560.786,53 DM
LVA Schleswig-Holstein	1.871.467,78 DM
LVA Schwaben	368.183,03 DM
LVA Unterfranken	255.786,24 DM
LVA Westfalen	4.203.349,24 DM
LVA Württemberg	1.054.996,11 DM

considerando che gli enti summenzionati sono iscritti o appartengono ad un gruppo di enti iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9 ;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dagli articoli 20 e 21 del regolamento n. 9, e concernono operazioni terminate nel periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1968 incluso sono state validamente presentate nei termini fissati dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame di tali richieste, nonché dalla verifica dei loro elementi di fatto e contabili, risulta che esse sono conformi alle prescrizioni della regolamentazione in vigore, con la riserva tuttavia che nella parte delle richieste relativa alla « Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz » (operazioni di riqualificazione) qualche lavoratore non aveva esercitato, dopo la sua riqualificazione, un'attività produttiva subordinata conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 9, e nelle richieste relative alla « Bundesanstalt für Arbeit » (operazioni di nuova sistemazione) diversi lavoratori non erano stati rioccupati alle condizioni stabilite dall'articolo 7 di detto regolamento ; che per tali casi non può pertanto essere erogato un contributo del Fondo ;

considerando che al numero dei casi suindicati, le cui percentuali sono state determinate di volta in volta in base ai risultati delle verifiche per sondaggio effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde, nella parte delle richieste relativa alla « Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz », un importo di DM 78.952,31 e in quella relativa alla « Bundesanstalt für Arbeit » (operazioni di nuova sistemazione) un importo di DM 132.791,55 ;

considerando che, di conseguenza, dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per le spese sostenute dagli enti summenzionati previa detrazione di un importo di DM 211.743,86 (DM 78.952,31 + DM 132.791,55) e che l'importo del contributo da concedere risulta fissato in DM 39.373.933,79 (DM 38.988.160,89 + DM 385.772,90) — DM 211.743,86 = DM 39.162.189,93 ;

considerando che il comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 10 novembre 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania e intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo alle spese sostenute dagli enti indicati all'articolo 2, per operazioni di riqualificazione e di nuova sistemazione terminate nel periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di DM 39.162.189,93. La parte delle richieste eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica federale di Germania a favore degli enti suindicati è stabilito in DM 39.162.189,93 (equivalente a 10.700.051,90 unità di conto), ripartito come segue :

Ente	*Contributo concesso*	
	riqualificazione	nuova sistemazione
1. Bundesanstalt für Arbeit	8.460.816,24 DM	252.981,35 DM
2. Bundesknappschaft	3.125.582,49 DM	
3. Bundesbahnversicherungsanstalt	96.176.99, DM	
4. Seekasse	141.424,05 DM	
5. Landesversicherungsanstalten :		
LVA Baden	648.225,57 DM	
LVA Berlin	1.472.153,60 DM	
LVA Braunschweig	532.543,00 DM	
LVA Hamburg	1.382.492,23 DM	
LVA Hannover	2.779.257,75 DM	
LVA Hessen	1.543.079,07 DM	
LVA Niederbayern-Oberpfalz	315.760,64 DM	
LVA Oberbayern	649.920,54 DM	
LVA Ober- und Mittelfranken	847.184,66 DM	
LVA Oldenburg-Bremen	908.783,97 DM	
LVA Rheinland-Pfalz	1.453.806,15 DM	
LVA Rheinprovinz	6.237.232,70 DM	
LVA Saarland	560.786,53 DM	
LVA Schleswig-Holstein	1.871.467,78 DM	
LVA Schwaben	368.183,03 DM	
LVA Unterfranken	255.786,24 DM	
LVA Westfalen	4.203.349,24 DM	
LVA Württemberg	1.054.996,11 DM	
	38.909.208,58 DM	252.981,35 DM
	(10.630.931,31 u.c.)	(69.120,59 u.c.)

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI